



Comune di  
Monterotondo

Provincia di Roma

17 SET 2016

17 SET 2016

Protocollo N. 265 del.....

Deliberazione N. ....del.....

**ASSESSORATO AGLI AFFARI LEGALI**

Proposta N. 71 del 23/08/2016

**SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE**

*Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale*

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT.A) DEL D.LGS 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL GDP DI TIVOLI N. 657/2016. CAUSA L. STAZZERA C/ COMUNE DI MONTEROTONDO**

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Luca Bonavia)

Il Dirigente  
(dott. Mauro Di Rocco)

L'Assessore Relatore  
(Antonino Lupi)

data: 23/08/2016

**Proposta soggetta a:**

parere regolarità tecnica

parere regolarità contabile

.....

.....

parere commissione D. Lupo

Data parere 21.09.2016

parere commissione

Data parere

**Provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale:**

approva

Seduta del

non approva

rinvia / ritira

**Il Segretario Generale**

Dott. Mauro Di Rocco

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT.A) DEL D.LGS 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL GDP DI TIVOLI N. 657/2016. CAUSA L. STAZZERA C/ COMUNE DI MONTEROTONDO**

**PREMESSO :**

che in data 17.12.2015, prot. n. 48660, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, promosso dal sig. Luca Stazzera c/ il Comune di monterotondo per l'annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale 097 2014 02696779 60;

che la cartella impugnata era riferita alla omessa oblazione delle sanzioni amministrative irrogate con verbale del Corpo dei Vigili Urbani per violazione al Codice della Strada;

che il Sindaco, con D.G.C. n. 58 del 08.03.2016, è stato autorizzato a costituirsi e a resistere nel giudizio sopra richiamato conferendo incarico legale ai membri dell'Avvocatura civica;

che, con nota prot. n. 27279 del 05.07.2016, l'Avvocatura Civica ha trasmesso la sentenza n. 657/2016, depositata in data 23.06.2016, emessa dal Giudice di Pace di Tivoli nella causa r.g. n. 1019/2016 promossa dal sig. Luca Stazzera c/ Comune di Monterotondo, con la quale il Giudice ha condannato il Comune di Monterotondo alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 442,98 di cui € 142,98 ,00 per spese esenti ed € 300,00 per compenso professionale , da distrarsi a favore dell'avv. Francesca Antonacci, procuratrice astante;

che, con nota trasmessa a mezzo pec ed assunta al protocollo dell'Ente in data 12.07.2016, l'Avv. Francesca Antonacci richiede il pagamento della somma liquidata dal Giudice;

che la somma complessiva da liquidare in favore dell'Avv. Antonacci, assoggettata al regime fiscale dei minimi, ammonta ad € 503,78 (300,00 + spese generali 15% + 4% CPA oltre € 142,98 spese esenti + 2,00 marca da bollo);

Tenuto conto che si rende necessario, ricorrendo i presupposti, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, come sopra riportato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 co. 1 let. a) del D.Lgs. 267/2000 ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000 ( allegato "A") parte integrante del presente atto ;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.09.2016 come da allegato verbale n. 24 che, contrassegnato dalla lettera "B", costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Bilancio in data 22.09.2016

## SI PROPONE

1. di riconoscere, per quanto espresso in narrativa , ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 il debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 657/2016, depositata in data 23.06.2016, emessa nella causa r.g. n. 1019/2016 promossa dal sig. Luca Stazzera c/ Comune di Monterotondo, e con la quale il Giudice di Pace di Tivoli ha condannato il Comune di Monterotondo alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 442,98 di cui € 142,98 per spese esenti ed €300,00 per compenso professionale , oltre oneri di legge;
2. di dare atto che il debito fuori bilancio da riconoscere ammonta complessivamente ad € 503,78 (300,00 + 15% spese generali + 4% cpa + spese esenti € 142,98 + 2,00 bollo)
3. di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio Affari Legali procedere a dare esecuzione a quanto statuito in detta sentenza , ivi compreso il successivo pagamento del corrispettivo dovuto in favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di registrazione delle dovute imposte;
4. di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio Affari Legali provvedere alla successiva liquidazione della spesa, come sopra determinata, con imputazione, al cap. 7220.00 del bilancio in corso RR PP 2015 ( impegno di spesa 2015/481/0) che presenta la necessaria disponibilità (cod. SIOPE 1802);;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 5, L. 289/02 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

*Servizio Performance e Affari Legali*

Prot. n. 265 del 22 SET. 2016  
Allegato "A"

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n.            del            avente per  
oggetto:

---

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.  
194, C. 1, LETT.A) DEL D.LGS 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA  
SENTENZA DEL GDP DI TIVOLI N. 657/2016. CAUSA L. STAZZERA C/  
COMUNE DI MONTEROTONDO**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

*espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo  
18.8.2000 n. 267 e s.m.i.:*

- Non si esprime il parere in quanto atto di mero indirizzo  
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Data 28-08-2016

Il Dirigente del Dipartimento  
(Dott. Mauro Di Rocco)

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

*espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147  
bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000  
n. 267 e s.m.i.:*

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate  
 non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla  
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data 01.09.2016

Il Dirigente del Dipartimento  
Risorse Finanziarie e Economiche  
(Dr.ssa Laura Felici)

---

01 SET. 2016


**Verbale n.24 del 20 settembre 2016**

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di Settembre nell'Ufficio del Settore Finanza e Bilancio, ubicato nei locali del Comune di Monterotondo in Piazza Frammartino n. 4 , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone :

Dott. Stefano De Santis - presidente

Dott. ssa Patrizia Prado - componente

Dott. Gerardo Masi - componente

***per esprimersi sulle seguenti proposte di deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23/08/2016 avente ad oggetto:***

***“riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art.194 comma 1 lettera a del D.Lgs. 267/2000 per ottemperare alla sentenza del G.D.P. di Tivoli n 657/2016. Causa L. Stazzera/Comune di Monterotondo”***

Il Collegio

Visto l’art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;

Visto l’ art 239 del Tuel, il quale prevede il parere del Collegio su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Vista la necessità e l’ urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194, 1 comma, lettera “a”;

Visto che i debiti in oggetto trovano copertura con i fondi del bilancio in corso al capitolo 7220.00 “debiti pregressi” per € 503,78.

Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile rilasciati dai competenti dirigenti,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.



Comune di  
Monterotondo

Provincia di Roma

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio invita l'ente a trasmettere la delibera di riconoscimento alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Stefano De Santis

Dott.ssa Patrizia Prado

Dott. Gerardo Masi



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI  
nella persona dell'avv. Aldo BUONGIORNO  
ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1019 del Ruolo Generale del contenzioso  
dell'anno 2016

TRA

STRAZZERA LUCA – residente in Mentana via Marsala n. 18;  
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Antonacci ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Mentana via VIII Settembre n. 3.

E

COMUNE DI MONTEROTONDO – in persona del Sindaco in  
carica; rappresentato e difeso dagli avv.ti Clara Curreri ed Emiliano  
Pepe ed elettivamente domiciliati presso la Sede dell'Avvocatura  
Comunale in Monterotondo piazza A. Frammartino n. 4.

EQUITALLIA SUD S.P.A. – in persona del legale rappresentante, con  
sede in Roma via di Tor Marancia n. 4; rappresentata e difesa  
dall'avv. Cristiana Lupi ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio in Roma L.go Tevere della Vittoria n. 11.

SENTENZA

N. 057/16

Registro Generale

N. 1019/16

Repertorio

N. Deuto R

Cronologico

N. 1202/16

Riservata il

08/4/16

Decisa il

23/05/2016

Depositata minuta il

/

Pubblicata il

/

OGGETTO:

## FATTO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato Strazzeria Luca conveniva in giudizio il Comune di Monterotondo ed Equitalia Sud s.p.a., per sentir dichiarare la illegittimità e la conseguente nullità della cartella di pagamento di Equitalia Sud n. 09720140269677960000 notificata il 31/08/2015. Eccepiva l'opponente, tra l'altro, di essere estraneo alle sottostanti violazioni amministrative contestate e di non essere il proprietario del ciclomotore con il quale erano state commesse le infrazioni accertate nei verbali n. 5299/11 e 5300/11, causa e origine della impugnata cartella. Si costituiva il Comune di Monterotondo il quale prendeva atto della fondatezza della opposizione e dichiarava di aver provveduto ad emettere il provvedimento di discarico della cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Si costituiva, altresì, Equitalia Sud che deduceva come da comparsa. Successivamente venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Occorre innanzitutto precisare che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetti necessariamente e principalmente all'Ente titolare del credito tributario, e cioè nella fattispecie de qua al Comune di Monterotondo; pertanto sarà onere di quest'ultimo di dover fornire in giudizio la prova contraria. Inoltre la cartella di pagamento prelude al procedimento per esecuzione forzata, eppertanto può essere opposta anche nella forma ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice del luogo di residenza dell'esecutato, là ove si contestas-





se la sua validità come titolo esecutivo. Orbene, preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Monterotondo disposto la revoca della cartella di pagamento n. 0972014026967796000, con provvedimento di discarico, come da documentazione depositata in atti. Purtuttavia il Giudice ritiene che debbano essere poste a carico dello stesso Comune di Monterotondo le spese del presente giudizio, in quanto lo stesso ha provveduto allo sgravio della cartella impugnata nelle more del giudizio di opposizione. Possono essere distratte a favore dell'avv. Francesca Antonacci, che si è dichiarata procuratrice antistataria. Devono essere compensate le spese tra l'opponente e Equitalia Sud s.p.a.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Tivoli, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Monterotondo al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 442,98 (di cui €. 142,98 per spese) oltre incombenti di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesca Antonacci, procuratrice antistataria. Spese compensate tra parte oppo-  
nente e Equitalia Sud s.p.a.

Così deciso in Tivoli il 23/06/2016

IL GIUDICE DI PACE

avv. Aldo Buongiorno



TRIBUNALE DI TIVOLI  
Deposito  
23 GIU 2016

